

DOCUMENTO

Disegno di legge N. 725

Recupero e valorizzazione della costa della Sicilia

PREMESSE

La relazione dei Deputati proponenti, On.li Ruggirello e Musotto, contiene dei principi assolutamente condivisibili in termini generali e di principio, che qui si riassumono per comodità di esposizione:

- le zone costiere costituiscono un patrimonio culturale e naturale comune dei popoli del Mediterraneo e ***devono essere preservate ed utilizzate con oculatezza;***
- l'aumento della pressione antropica nelle zone costiere ne minaccia i fragili equilibri e richiede interventi di natura legislativa necessari a rispondere anche alle esigenze dello ***sviluppo sostenibile;***
- il recupero del patrimonio edilizio esistente è la principale strada per realizzare il suddetto sviluppo sostenibile, anche al fine di ***evitare nuovo consumo di suolo*** e per meglio gestire i processi del ***corretto governo del territorio;***
- i problemi delle zone costiere della Sicilia non riguardano soltanto fenomeni di abusivismo edilizio ma anche la presenza di grandi poli industriali, o ancora peggio ***estesi fenomeni di erosione e/di dissesto idrogeologico;***
- la soluzione dei problemi su esposti non può consistere nella demolizione indiscriminata deve essere affrontato ***a partire dalla pianificazione urbanistica e paesaggistica a scala regionale*** e con piani di recupero mirati;
- non è pensabile che i ***comuni***, per altro privi di ***risorse finanziarie***, possano continuare ad essere gli unici soggetti ai quali affidare la soluzione del problema di che trattasi.

Muovendosi da tali assunti, le Consulte e gli Ordini Siciliani articolano il proprio pensiero e le proprie proposte sull'argomento, mettendo da parte la naturale diffidenza nel vedere non perfettamente definiti e distinti i principi di pianificazione e di sanatoria.

La stessa terminologia adottata per gli strumenti di pianificazione da adottare (piani di recupero) rimanda in maniera fin troppo evidente a concetti già usati nella legislazione relativa al condono edilizio e già rivelatisi di dubbia efficacia. Più in generale, tale diffidenza è giustificata dal riecheggiare, certo involontario, di alcuni assunti del Disegno di Legge n. 317 del 23/01/2002 (cosiddetto DDL Cuffaro-Pellegrino) riproposto alla nostra

attenzione ancora nel 2005 e oggetto di pesanti critiche non solo dalle nostre organizzazioni.

Seguendo la scansione degli argomenti scelti dagli Onorevoli proponenti, si argomenta quanto segue.

1) PRESERVAZIONE, OCULATO UTILIZZO E SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COSTE

È evidente come qualsiasi normativa in materia di coste debba basarsi su questi principi. Non è superfluo sottolineare come la pressione antropica sulle nostre coste, evidentemente ben al di fuori delle fasce protette dal vincolo di inedificabilità, è un elemento che deve far riflettere e consigliare semmai l'aumento di queste fasce, almeno nelle zone con maggiori parametri da salvaguardare. Nel DDL in esame questi principi sembrano piuttosto dei semplici enunciati, in quanto nulla introducono nel senso della salvaguardia.

Comprendiamo e condividiamo il principio ispiratore secondo cui il patrimonio esistente abusivamente realizzato nella fascia dei 150 metri non può rimanere nel limbo del “non demolito” e del “non sanato”, e che le esigenze di sviluppo economico, sia turistico sia ittico-produttivo, richiedono comunque il consumo di suolo, evitabile con un accorto riutilizzo di questo patrimonio. Ma a fronte della proposta progettualità di sanatoria e recupero dell'esistente (perché obiettivamente di questo si tratta), sarebbe opportuno introdurre validi elementi di equilibrio, quali l'estensione del limite di inedificabilità sulle coste portandolo ad almeno 300 metri, non osando proporre i mille metri adottati dalla Regione Sardegna con i risultati positivi che sono sotto gli occhi di tutti.

Non è superfluo sottolineare come questi provvedimenti di riequilibrio devono diventare normativamente cogenti già all'interno dei proposti piani di recupero, evitando cioè l'inserimento nella fascia protetta di nuove strutture ancorché di servizio e/o pubblica utilità.

2) GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA

L'intero processo proposto, che ci auguriamo virtuoso, ruota attorno alla fase di pianificazione urbanistica (né potrebbe essere altrimenti). Ma la più eclatante carenza dell'intera impalcatura del DDL è proprio nel suo incipit, dove, all'art.1, denuncia senza falsi pudori l'assenza di un'organica disciplina urbanistica regionale e incardina le sue disposizioni in una normativa ormai più che trentennale (la L.R. n.71/78) che, ancorché organica e ottima al suo debutto, rimane pur sempre figlia della Legge n.1150 del 1942, che si rivelò già vecchia all'epoca della ricostruzione postbellica.

È, dunque, in assenza di un quadro normativo di riferimento aggiornato ed efficace che siamo costretti a muoverci; preceduti ed inseguiti da profonde mutazioni sociali, culturali, strategiche e politiche in senso generale della Sicilia e del Paese tutto. È cambiato infine, ma non per ultimo, il quadro generale di riferimento della Pubblica Amministrazione, dagli Enti locali ai Lavori Pubblici, solo per fare degli esempi.

Sappiamo tutti come con gli attuali meccanismi normativi e regolamentari è praticamente utopistico pensare alla semplice revisione di un Piano Regolatore Generale, e la efficacia

degli attuali strumenti di pianificazione è un fatto assolutamente aleatorio.

Abbiamo ribadito più volte e con insistenza, con circostanziati documenti e articoli di stampa, la necessità assoluta e prioritaria di predisporre una legge regionale urbanistica organica. Il nuovo concetto di GOVERNO DEL TERRITORIO non deve limitarsi ad una innovazione nominalistica ma essere un cambio totale di strategia. **Governare** il territorio non è semplicemente **controllarlo**, cosa che per altro non ci è riuscita affatto.

E' necessario che la nuova legge urbanistica regionale, utilizzando le prerogative statutarie della regione Siciliana, rappresenti un Testo Unico in materia di gestione intergrata del territorio abrogando [o se del caso recependo] le precedenti leggi del settore e rendendo efficaci e compatibili la pianificazione urbanistica con la pianificazione paesistica, con il riordino del settore idrogeologico e interagente con il piano per il riordino delle Coste.

Pensiamo, con rammarico, che a questo punto sia da considerare abbandonato definitivamente il disegno di legge "Norme per il governo del territorio" (il c.d. ddl Cascio), presentato nel luglio 2005 e ripresentato in forma appena rivisitata dall'Assessore al Territorio e Ambiente nel dicembre 2010, e sul quale avevamo espresso un giudizio sostanzialmente positivo, soprattutto perché innovava le procedure di redazione, adozione e approvazione dei piani, che sono il *tallone d'achille* dell'attuale normativa.

La "Conferenza di pianificazione" prevista come strumento di concertazione per la formazione dei "piani" dal citato disegno di riforma avrebbe consentito di superare una criticità del presente DDL, l'espressione del parere della Soprintendenza ai fini della tutela paesaggistica, relegato dal comma 9 alla fase finale del procedimento. Ben conoscendo l'importanza determinante di tale parere non va sottaciuto l'obbligo, non meno impegnativo sotto l'aspetto procedurale, dei pareri da acquisire rispettivamente da parte dal Genio Civile (conformità geomorfologica e sismica), dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (vincolo idrogeologico), e di altri Enti preposti alla tutela di vincoli comunque esistenti.

Il DDL odierno, invece, partendo dalla individuazione degli "ambiti e/o comparti nella fascia costiera da sottoporre a piano di recupero e valorizzazione" all'interno del Piano Territoriale Regionale (PTR), propone semplicemente ai Comuni di "approvare, anche in variante e in deroga al loro vigente strumento urbanistico, un piano di recupero urbanistico-ambientale e di messa in sicurezza del territorio", senza introdurre dunque un nuovo strumento urbanistico o una nuova procedura di approvazione ma mantenendosi nell'ambito della legislazione regionale vigente.

Si rappresenta, per mera completezza d'informazione, che l'art.11.bis come aggiunto dall'art.1 comma 1 del DDL, introduce la nozione di Piano Territoriale Regionale assente nel testo vigente della L.R n.71/78, così come il concetto di compensazione/perequazione urbanistica introdotto al comma .

3) COMUNI E RISORSE FINANZIARIE

Non si comprende come i meccanismi proposti per la pianificazione e gestione delle fasce costiere attraverso i piani di recupero siano compatibili con le attuali risorse finanziarie a

disposizione dei Comuni. Ben conoscendo le difficoltà di affrontare in molti casi anche soltanto le spese per la progettazione urbanistica e le relazioni specialistiche, ci si chiede quali poste finanziarie sia in grado oggi la Regione Siciliana di mettere in campo per coprire tali spese e quelle, ben più rilevanti, sottese dall'esecuzione delle opere ivi previste.

Si sollevano inoltre preoccupate perplessità sull'ambito territoriale di riferimento di questi piani, che sarebbero estesi in via ordinaria solo alle fasce di rispetto dei 150 m e solo in via subordinate anche ad altre aree, oltre che limitate, per loro stessa natura ai singoli territori comunali. L'ambito comunale, poi, contrasta con la consolidata esperienza che la pianificazione in zone costiere richiede studi e piani coerenti per litorali della lunghezza di almeno 100 Km.

Per ultimo, ma non per ultima cosa, si rappresenta come l'aspetto del condono delle opere abusive entro la fascia dei 150 metri, diverrebbe concettualmente sconvolgente a fronte dello scandalo di centinaia di migliaia di richieste di condono "ammissibile" ancora inevase dopo 25 anni!

4) COSTITUZIONE DI UN'AGENZIA REGIONALE

Non viene respinta aprioristicamente la costituzione di un'Agenzia regionale per la tutela e la valorizzazione delle coste della Sicilia, anche se non se ne comprendono appieno le funzioni. Sarebbe opportuno definire già in questa sede la struttura organizzativa di tale Agenzia, la sua composizione e il contesto amministrativo in cui verrà inserito, le finalità e gli strumenti. Se, come pensiamo, dovrà assumere funzioni operative e di coordinamento tecnico, si ritiene opportuno che al suo interno debba trovare adeguato spazio l'apporto delle professioni tecniche di ingegneri, architetti e geologi.

5) TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Si sono rilevate alcune inesattezze e discordanze tra il titolo e la finalità del presente Disegno di legge che è necessario modificare:

al comma 2 dell'art.11.bis introdotto dall'art.1 comma 1 del DDL, in ordine alla applicabilità della legge è riportata l'espressione "nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 15 lettere a) d) ed e) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78". Tale dicitura non è esatta in quanto **le fattispecie di cui alle lettere d) ed e) sono estranee alla tematica in oggetto, trattando della fascia di inedificabilità relativa alla battigia dei laghi (d) e al limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici (e).**

Tale assunto è confermato dal successivo comma 4 che deroga "all'articolo 23, comma 10, della legge regionale 37/1985", che a sua volta si riferisce espressamente alle "costruzioni eseguite in violazione dell' art. 15, **lett. a**, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78".


Si è ritenuto di dubbia interpretazione e foriero di un possibile uso distorto l'ultima parte del comma 4 lettera b) che recita "o anche tenendo conto del loro mantenimento in funzione delle problematiche connesse allo smaltimento degli sfabbricidi prodotti." Benché si tratti in molti casi di problematiche ambientali di non facile soluzione, cionondimeno tale

valutazione potrebbe indurre ad escludere la demolizione proprio degli edifici con maggiore impatto sul paesaggio e sul contesto da tutelare. Si propone pertanto di cassarne la previsione.

Tutto ciò premesso e argomentato, a valere come motivo di profonda riflessione sulle finalità e sugli strumenti previsti nel disegno di legge in esame; nello spirito di collaborazione che ispira l'azione sociale dei nostri Ordini professionali, si rassegna una proposta di emendamenti.

Palermo, 04 ottobre 2011

CONSULTA REGIONALE ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA SICILIA
(Ing. Giuseppe Maria Margiotta)



CONSULTA REGIONALE ORDINI ARCHITETTI P.P.C. DELLA SICILIA
(Arch. Giuseppe Cucuzzella)



ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA
(Dott. Geol. Emanuele Doria)



PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE N°725

Art.1

1. Sino alla emanazione di un'organica disciplina regionale in materia, alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 (legge urbanistica) è aggiunto il seguente articolo:

'Art. 11bis – 1. La Regione attraverso il Piano Territoriale Regionale (PTR) individua gli ambiti e/o comparti nella fascia costiera da sottoporre a piano di recupero e valorizzazione, al fine di mettere a sistema il relativo patrimonio spesso caratterizzato da degrado edilizio ed urbanistico, nonché interessato da estesi fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico.

2. I comuni, in coerenza con le previsioni del PTR di cui al comma 1, provvedono con delibera del Consiglio comunale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente norma, ad approvare, anche in variante e in deroga al loro vigente strumento urbanistico, un piano di recupero urbanistico-ambientale e di messa in sicurezza del territorio nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 15 lettere a) d) ed e) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Art.1

1. Sino alla emanazione di un'organica disciplina regionale in materia, alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 (legge urbanistica), **dopo l'articolo 11**, è aggiunto il seguente articolo:

'Art. 11bis – 1. La Regione attraverso il Piano Territoriale Regionale (PTR) individua gli ambiti e/o comparti nella fascia costiera da sottoporre a piano di recupero e valorizzazione, al fine di mettere a sistema il relativo patrimonio spesso caratterizzato da degrado edilizio ed urbanistico, nonché interessato da estesi fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico. **Tali ambiti o comparti possono ricomprendere litorali ricadenti nel territorio di più comuni.**

2. I comuni, **singoli o associati attraverso appositi accordi di programma**, in coerenza con le previsioni del PTR di cui al comma 1, provvedono con delibera **dei rispettivi Consigli Comunali**, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente norma, ad approvare, anche in variante e in deroga **ai vigenti strumenti urbanistici**, un piano di recupero urbanistico-ambientale e di messa in sicurezza del territorio nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 15 **lettera a)** della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. **Il piano di recupero urbanistico-ambientale dovrà valutare anche le condizioni di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico della zona.**

2.bis. L'accordo di programma di cui al comma 2. è promosso ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. da una o più Amministrazioni comunali per assicurare il coordinamento delle azioni necessarie ad attuare opere e interventi previsti nei rispettivi piani, ovvero per l'attuazione di tutte le forme di concertazione economico-finanziaria, ivi compresi interventi e opere pubbliche o di interesse pubblico, promosse da soggetti istituzionali pubblici, da società miste di gestione di pubblici servizi o di trasformazione urbana e depositate in conferenza di servizio.

3. Nel piano di recupero vanno individuati tutti gli interventi di risanamento territoriale e di recupero ambientale e edilizio e di messa in sicurezza che saranno ritenuti utili alla tutela delle suddette fasce di rispetto ed alla loro migliore utilizzazione, nonché nuove aree qualora necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione e/o compensazione.

4. Il piano prevede, in deroga all'articolo 23, comma 10, della legge regionale 37/1985, che gli edifici realizzati nelle suddette fasce in epoca successiva al 31 dicembre 1976, senza concessione edilizia o in difformità da questa, possano essere conservati ed ammessi a sanatoria se concorrono i seguenti presupposti ad esporre le seguenti valutazioni:

a) sia stata presentata domanda di condono edilizio nei modi e tempi previsti dalle leggi n. 47/1985 e/o dall'articolo 39 della legge 724/1994 e pagata la relativa oblazione;

b) in ogni caso la loro demolizione non sia ritenuta utile al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui all'articolo 15 della legge regionale 78/1976 e di risanamento ambientale-urbanistico e di messa in sicurezza del territorio perseguiti dal piano, anche tenendo conto del loro mantenimento in funzione delle problematiche connesse allo smaltimento degli sfabbricidi prodotti;

c) il patrimonio edilizio, inserito nei piani di recupero, è possibile riconvertirlo, a cura e spese del privato, agli usi e per le attività direttamente connesse alla fruizione del mare di cui alla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il piano di recupero può subordinare il mantenimento della costruzione a prescrizioni di trasformazione edilizia ed ambientale e di messa in sicurezza del territorio, ritenute utili per la compatibilità dell'opera con il bene ambientale da tutelare, anche attraverso l'intervento di società di auto recupero costituita dai proprietari interessati.

3. Nel piano di recupero vanno individuati tutti gli interventi di risanamento territoriale e di recupero ambientale e edilizio e di messa in sicurezza che saranno ritenuti utili alla tutela delle suddette fasce di rispetto ed alla loro migliore utilizzazione, nonché nuove aree qualora necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione e/o compensazione, **con esclusione di qualsiasi nuova edificazione e/o aumento volumetrico degli edifici esistenti.**

4. Il piano prevede, in deroga all'articolo 23, comma 10, della legge regionale 37/1985, che gli edifici realizzati nelle suddette fasce in epoca successiva al 31 dicembre 1976, senza concessione edilizia o in difformità da questa, possano essere conservati ed ammessi a sanatoria se concorrono i seguenti presupposti ad esporre le seguenti valutazioni:

a) sia stata presentata domanda di condono edilizio nei modi e tempi previsti dalle leggi n. 47/1985 e/o dall'articolo 39 della legge 724/1994 e pagata la relativa oblazione;

b) in ogni caso la loro demolizione non sia ritenuta utile al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui all'articolo 15 della legge regionale 78/1976 e di risanamento ambientale-urbanistico e di messa in sicurezza del territorio perseguiti dal piano.

c) il patrimonio edilizio, inserito nei piani di recupero, **sia suscettibile di riconversione**, a cura e spese del privato, agli usi e per le attività direttamente connesse alla fruizione del mare di cui alla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni, **previa verifica della sua sicurezza nei confronti dei rischi geologici e sismici connessi con la nuova utilizzazione.**

5. Il piano di recupero può subordinare il mantenimento della costruzione a prescrizioni di trasformazione edilizia ed ambientale e di messa in sicurezza del territorio, ritenute utili per la compatibilità dell'opera con il bene ambientale da tutelare, anche attraverso l'intervento di società di auto recupero costituita dai proprietari interessati.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), i proprietari degli edifici ritenuti compatibili con le previsioni del piano presentano, entro centoventi giorni dall'approvazione del piano stesso, domanda di partecipazione al piano di recupero.

7. Il comune, verificata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge regionale 47/1985 e/o dall'articolo 39 della legge 724/1994 e della presente norma, rilascia la concessione edilizia in sanatoria contenente eventuali prescrizioni e nel contempo revoca i provvedimenti eventualmente emessi di demolizione e/o di acquisizione al patrimonio pubblico, restituendo l'immobile all'originario proprietario o ai suoi aventi causa.

8. Gli oneri concessori, in ogni caso non possono essere inferiori a quelli richiesti per le normali concessioni edilizie e sono utilizzati, esclusivamente, per l'attuazione dei piani di recupero anche attraverso la compensazione/perequazione urbanistica.

9. Sulla proposta di piano di recupero è acquisito, ai fini della tutela paesaggistica, prima della sua approvazione, il parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), i proprietari degli edifici ritenuti compatibili con le previsioni del piano presentano, entro centoventi giorni dall'approvazione del piano stesso, domanda di partecipazione al piano di recupero.

7. Il comune, verificata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge regionale 47/1985 e/o dall'articolo 39 della legge 724/1994 e della presente norma, rilascia la concessione edilizia in sanatoria contenente eventuali prescrizioni e nel contempo revoca i provvedimenti eventualmente emessi di demolizione e/o di acquisizione al patrimonio pubblico, restituendo l'immobile all'originario proprietario o ai suoi aventi causa.

8. Gli oneri concessori, in ogni caso non possono essere inferiori a quelli richiesti per le normali concessioni edilizie e sono utilizzati, esclusivamente, per l'attuazione dei piani di recupero anche attraverso la compensazione/perequazione urbanistica.

9. Per la formazione dei piani di recupero di cui al comma 2, i Comuni, singoli o associati, convocano apposite conferenze di pianificazione territoriale e urbanistica secondo quanto segue:

a) la conferenza di pianificazione territoriale e urbanistica ha la finalità di concertare un quadro conoscitivo del territorio e del suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni sugli obiettivi e le scelte di pianificazione;

b) alla conferenza di pianificazione partecipano gli enti territoriali e tutte le Amministrazioni pubbliche competenti al rilascio dei pareri e di qualsivoglia atto di assenso. L'Amministrazione precedente può altresì convocare altre Amministrazioni pubbliche o enti comunque interessati dalle scelte di pianificazione;

c) ogni amministrazione partecipa alla conferenza di pianificazione con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere le valutazioni e la volontà dell'ente rappresentato;

d) il parere definitivo e vincolante sulla proposta di

9. La proposta di piano recupero, acquisito il parere della Soprintendenza, é posta in ostensione per venti giorni consecutivi, con avviso pubblico, chiunque può presentare osservazioni ed opposizioni nei successivi trenta giorni.

10. Trascorso il termine di cui al comma 9 per il deposito di osservazioni ed opposizioni il piano di recupero è trasmesso al Consiglio comunale che delibera su dette osservazioni ed opposizioni ed approva il piano.

11. Il piano di recupero è trasmesso entro trenta giorni dalla sua approvazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per presa d'atto.

12. Al fine di salvaguardare e gestire in modo integrato le aree costiere, ed in particolare quelle che presentano rilevanza paesaggistica ed ambientale, è istituita l'Agenzia regionale per la tutela e la valorizzazione delle coste della Sicilia.

piano di recupero da parte degli enti preposti alla tutela di vincoli gravanti sulla zona, deve essere espresso entro trenta giorni dalla presentazione in conferenza della stesura definitiva del piano, anche in deroga ad eventuali diversi termini previsti da normative generali o specifiche di settore;

e) La conferenza di pianificazione deve concludersi entro un termine prefissato con un apposito accordo di pianificazione di cui l'Amministrazione procedente deve assicurare la massima pubblicità e diffusione.

9.bis. La proposta di piano recupero, una volta esitato dalla conferenza di pianificazione, é posta in ostensione per venti giorni consecutivi, con avviso pubblico, chiunque può presentare osservazioni ed opposizioni nei successivi trenta giorni.

10. Trascorso il termine di cui al comma 9.bis per il deposito di osservazioni ed opposizioni il piano di recupero è trasmesso al Consiglio comunale che delibera su dette osservazioni ed opposizioni ed approva il piano.

11. Il piano di recupero è trasmesso entro trenta giorni dalla sua approvazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per presa d'atto.

12. Al fine di salvaguardare e gestire in modo integrato le aree costiere, ed in particolare quelle che presentano rilevanza paesaggistica ed ambientale, è istituita l'Agenzia regionale per la tutela e la valorizzazione delle coste della Sicilia, i cui organismi consultivi prevedano rappresentanze tecniche nominate su segnalazione degli organismi professionali regionali degli architetti, degli ingegneri e dei geologi.

Art. 2

Modifiche alla

LEGGE REGIONALE N. 78 DEL 12-06-1976

1. L'art.15 della Legge Regionale n. 78 del 12-06-1976 lettera a) è modificato come segue:

a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 300 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione

Art. 2.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

del mare, nonchè la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;

2. Le norme così come modificate nel precedente comma 1 si applicano per le nuove costruzioni. Sono fatte salve le concessioni edilizie già rilasciate e quelle da rilasciarsi conformemente a strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti conformi alla normativa previgente.

Art. 3
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.